

Oggetto: L. 157/92, art.19 e L.R. 7/95, art. 25 - Azioni per la prevenzione dei danni alle colture agrarie provocati dalla specie Storno (Sturnus vulgaris) nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino per l'anno 2023

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Forestazione e Politiche faunistico venatorie SDA AP/FM dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Forestazione e Politiche faunistico venatorie e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione agricoltura e sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

### **DELIBERA**

- di approvare le modalità di prevenzione dei danni alle colture agrarie provocati dalla specie Storno (Sturnus vulgaris) di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le prescrizioni dell'ISPRA;
- di autorizzare il controllo della specie Storno, secondo quanto stabilito dal suddetto allegato A, nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino per l'anno 2023, secondo le vigenti disposizioni di legge, escludendo gli interventi nei territori ricadenti nelle aree della rete "Natura 2000";
- di trasmettere il presente atto alla Polizia provinciale di Pesaro e Urbino, affinché svolga le attività previste nell'allegato A.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA Francesco Maria Nocelli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente





## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

## Normativa di riferimento

Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Legge regionale 05 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni.

Legge 02 dicembre 2005 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

DGR n.1471 del 27 ottobre 2008 e DGR n.1 036 del 22 giugno 2009 del 23 febbraio 2009 con cui sono state dettate misure di conservazione per la gestione della Zone di protezione speciale ai sensi delle Direttive 7914091CEE e D.P.R 357197 e ss.mm. e ii.

Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni."

Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

## Motivazione

L'art. 19, comma 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" stabilisce che: " Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.





L'art. 25 della Legge regionale 05 gennaio 1995, n. 7 e successive modifiche stabilisce al Comma 2: "la Regione, ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica verifichi l'inefficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento".

Il settore Forestazione e politiche faunistico venatorie con nota prot. n. 670903 del 05/06/2023 ha trasmesso all'ISPRA, per il relativo parere, l'Allegato tecnico al provvedimento di deroga ai sensi della Legge 157/92, art. 19, comma 2, della L.R. n. 7/95, art. 25, commi 2-3 e della Direttiva 147/2009/CEE, art. 9, comma 1 lett. a).

L'ISPRA, con nota ns prot. N. 864818 del 06/07/2023 ha espresso parere favorevole tenuto conto " ... della mancanza di soluzioni alternative sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati dallo Storno, in quanto l'utilizzo dei metodi di dissuasione non cruenta si è dimostrato solo parzialmente risolutivo e con effetti concentrati nel breve periodo ... " e ha indicato le seguenti prescrizioni:

- il numero di capi annualmente abbattibili in tutto il territorio di competenza, come previsto dall'allegato tecnico trasmesso, non dovrà superare le 1.000 unità. Eventuali variazioni del suddetto numero potranno essere valutate dall'ISPRA a "fronte di specifiche richieste di parere che ne esplicitino le motivazioni ed esigenze";
- al fine di assicurare che non verrà superato il numero di capi abbattibili si rende necessaria l'adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare in maniera tempestiva gli abbattimenti effettuati all'interno del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino ed efficace al fine di interrompere tempestivamente gli abbattimenti qualora venga raggiunta la soglia massima consentita. Pertanto, quotidianamente, gli operatori abilitati comunicheranno alla Polizia provinciale il numero di capi abbattuti e la stessa aggiornerà il database informatico in tempo reale, informando settimanalmente la Regione Marche in merito all'andamento dei prelievi col fine di sospendere tempestivamente l'attività al raggiungimento del numero massimo di capi prelevati, o in prossimità del raggiungimento dei numeri stabiliti;
- gli abbattimenti dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza del frutto pendente ed esclusivamente all'interno del perimetro delle colture stesse dal giorno successivo alla data di approvazione della presente delibera al 16/09/2023, in presenza di vigneti ed alberi da frutto (inclusi oliveti); tali abbattimenti sono consentiti esclusivamente nei quattordici comuni ricompresi nell'allegato tecnico approvato secondo le prescrizioni dell'ISPRA: Pesaro, Cartoceto, Fano, San Costanzo, Mondolfo, Terre Roveresche, Monteporzio, Colli Al Metauro, Gradara, Sant'Ippolito, Tavullia. Come prescritto dall'ISPRA nel "successivo periodo compreso





tra il 17 settembre p.v. ed il 14 novembre p.v. (ultima data di danni segnalati da codesta Amministrazione) l'intervento potrà essere condotto facendo riferimento al provvedimento in regime di deroga recentemente emanato..." dalla Regione Marche ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera A della Direttiva UE Uccelli.

- non dovrà essere previsto l'uso di richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura. Tale utilizzo risulterebbe inappropriato dato che lo scopo degli abbattimenti è quello di allontanare gli storni dagli appezzamenti agricoli ove si possono realizzare i danni i non quello di attirarli;
- a chiusura delle attività relative al piano e comunque non oltre il 30 giugno 2024, dovrà essere inviata all'ISPRA una rendicontazione delle attività svolte, comprendente il numero di capi abbattuti nel 2023, suddivisi per periodo di abbattimenti e tipologia di cultura (es: vite, olivo) per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti. In tal modo l'ISPRA sarà in condizione di fornire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare la rendicontazione consuntiva sulle deroghe che ogni anno deve essere inviata ai competenti organismi europei;
- la Regione Marche e la Polizia Provinciale sensibilizzeranno gli operatori abilitati al prelievo ad utilizzare munizioni atossiche non contenenti piombo, causa diretta di intossicazione per molte specie animali.

## Esito dell'istruttoria

Per i motivi sopra esposti si ritiene di sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale la presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento Massimo Pensalfini

Documento informatico firmato digitalmente

# PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE SDA AP/FM

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di





spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore Giuseppe Serafini

Documento informatico firmato digitalmente

## VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie – SDA AP/FM ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

## PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per il Direttore del Dipartimento Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

### **ALLEGATI**

ALLEGATO 1: Allegato tecnico al provvedimento di prevenzione danni alle colture agrarie provocati dalla specie Storno (Sturnus Vulgaris) ai sensi della Legge regionale Marche n. 7/95 art. 25 successive modifiche.

